

CONVENZIONE

per la gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica del Sistema Informativo APE Lazio

TRA

la **Regione Lazio** (nel seguito denominata “Regione”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145, (Codice Fiscale 80143490581), legalmente rappresentata dal Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità, Dr. Stefano Fermante, domiciliato per la carica presso la suindicata sede,

E

l'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (nel seguito denominata “ENEA”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del Direttore del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica - DUEE, Ing. Ilaria Bertini, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

PREMESSO CHE:

la Regione Lazio:

- esercita le proprie attività in materia di promozione dell'efficientamento energetico e delle fonti energetiche rinnovabili in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- gestisce, tra l'altro, secondo quanto previsto dall'art. 50 della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, la promozione di azioni dirette:
 - alla riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;
 - allo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;
 - alla stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

ENEA:

- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, e posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo Economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia,

dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- collabora con le Regioni e con le Amministrazioni locali per promuovere, attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- nell'espletamento delle proprie attività coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con vari enti;
- supporta, dal punto di vista tecnico-scientifico, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nella predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico.

VISTA

- la legge 9 gennaio 1991, n.10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”*;
- la legge della regione Lazio 6 agosto 1999, n. 14 recante *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e ss.mm.ii ed in particolare il CAPO V del TITOLO III;

VISTO

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 concernente *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”* e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche;
- il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*;

VISTA

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO

- il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 recante *“Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99”*, e di particolare l'articolo 10 che disciplina le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico;

VISTA

- la Direttiva 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

VISTO

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

VISTA

- la legge regionale del 16 dicembre 2011, n. 16 recante “*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*”;

VISTO

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2012, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, del Ministro per la Coesione Territoriale, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata istituita l'Agenda Digitale Italiana;
- il decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 (c.d. “Burden Sharing”), che stabilisce per la Regione Lazio l'obiettivo vincolante dell'11,9 % di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia entro il 2020 e assegna alla Regione obiettivi biennali intermedi: per il 2014 pari al 7,4%; per il 2016 pari all' 8,5%; per il 2018 pari al 9,9%; per il 2020 pari all' 11,9%;
- che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n.221 recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” che ha dato attuazione al progetto complessivo dell'Agenda Digitale Italiana individuando le linee strategiche di azione e identificando gli obiettivi da raggiungere;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 concernente “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”, che all'art. 10, comma 4, lettere a) e b) prevede che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l'interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e s.m.i., concernente “*Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*”;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 recante “*Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013*”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico;

VISTA

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 284 del 16 giugno 2015, concernente “*Adozione Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale*”;

VISTI

- i Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 concernenti “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”, “*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*”

e “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

VISTA

- la legge regionale del 21 aprile 2016, n. 3 recante “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico” così come modificata dalla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;
- la delibera della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335 recante “Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”;
- la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” ed in particolare l’articolo 21 sulle disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 concernente “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” prevede:
 1. all’articolo 6 che ENEA istituisce la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni, e garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
 2. all’articolo 7 che le Regioni possono avvalersi dell’ENEA, anche attraverso la stipula di specifici accordi, per:
 - a) assicurare la piena compatibilità del SIAPE con sistemi regionali già esistenti;
 - b) provvedere all’aggiornamento dei propri funzionari e dei tecnici, anche attraverso opportuni corsi a distanza, in merito alle tematiche di cui al presente decreto.
- la piena compatibilità con il SIAPE può essere attuata in maniera completa con ENEA, che in base alla normativa vigente realizza e gestisce direttamente il SIAPE stesso;
- l’art. 10, comma 4, lettere a) e b), del citato D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 prevede tra l’altro che le Regioni istituiscano il Catasto territoriale degli impianti termici, favorendo l’interconnessione con il Catasto relativo agli attestati di prestazione energetica;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTA

- la DGR n. 509 del 04/08/2016 recante “Adozione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio”;

VISTO

- l’Accordo per la realizzazione del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, denominato SIAPE Lazio, sottoscritto con firma digitale in data 16 novembre 2016 tra il Presidente della Regione Lazio e il Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;

DATO ATTO che:

- a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Lazio e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) approvato con la DGR n.509 del 2016, sono state avviate le attività per l'attuazione del Sistema Informativo APE Lazio;
- il Sistema Informativo, così come realizzato, assicura in automatico l'interoperabilità con la banca dati nazionale denominata SIPAE, di cui all'articolo 6 del decreto del 26 giugno 2015 soprarichiamato;
- in data 23 novembre 2017 è stato effettuato il collaudo del Sistema Informativo presso la sede della Casaccia di ENEA dal personale regionale e dal personale di ENEA;
- l'ENEA, in collaborazione con gli uffici regionali, ha redatto la "Guida alla fruizione del Sistema Informativo APE Lazio della Regione Lazio";

VISTA

- la DGR n. 824 del 6 dicembre 2017 recante *"Avvio del Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione Lazio e istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica"*;

VISTE

- le successive determinazioni dirigenziali di attuazione alla DGR n. 824/2017 del Direttore della Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa Del Suolo n. G17388 del 14 dicembre 2017 e G04371 del 5 aprile 2018.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento UE 2016/679" o "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- in particolare, l'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, che disciplina la figura dei Contitolari del trattamento, disponendo che: *"allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14"*;
- che ai fini del GDPR 2016/679:
 - per *"trattamento"* si intende, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - per *"dato personale"* qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

PRESO ATTO

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

- che la Regione Lazio ed ENEA assumono i seguenti obblighi:
 - 1) in particolare, l'ENEA provvederà a:
 - a) mettere a disposizione il software di gestione del sistema;
 - b) mettere a disposizione e gestire un server dedicato (servizio in "cloud computing");
 - c) personalizzare (e collaudare) al contesto regionale il sistema informativo;
 - d) predisporre il regolamento per il funzionamento del sistema;
 - e) mantenere in esercizio il sistema informativo (manutenzione ordinaria), che sarà implementato con:
 - i. l'accesso ai notai e agli altri utenti;
 - ii. le funzioni relative all'estrazione del campione da sottoporre a controllo;
 - iii. le funzionalità di monitoraggio e statistiche;
 - iv. le modalità per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
 - f) fornire assistenza tecnica, tramite l'help desk della Regione Lazio, alle strutture regionali e ai certificatori energetici;
 - g) aggiornare il sistema alle nuove esigenze normative nel contempo intervenute (manutenzione evolutiva).
 - 2) in particolare, la Regione provvederà a:
 - a) organizzare incontri con i tecnici di Enea necessari per a migliorare la diffusione del sistema informativo a livello regionale;
 - b) fornire ad ENEA tutti i dati ed il supporto necessario ad avviare e mantenere in esercizio il sistema;
 - c) corrispondere una somma annua ad ENEA, prevista nella presente convenzione, a titolo di rimborso delle spese per la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema, per la tenuta dei server e per tutte le attività connesse all'esecuzione del presente atto.
 - 3) inoltre ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
 - b) a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
 - c) a svolgere le attività attraverso il proprio personale.

VISTO

- che le parti sono “*Contitolari del trattamento*” ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, si conviene e si stipula quanto segue.

VISTA

- la determinazione dirigenziale n. G17060 del 09/12/2019, con la quale è stato approvato il nuovo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) relativo alla “Gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica del Sistema Informativo APE Lazio” per l’annualità 2019 e 2020, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa per complessivi €30.000,00 sul Capitolo E11901, per l’importo di €15.000,00 per ciascuna annualità (impegni nn. 23749 e 32895/2020);

PRESO ATTO

- che si è reso necessario procedere alla modifica dello schema di Convenzione approvato con la determinazione dirigenziale di cui sopra al fine di aggiornare, in particolare:
 - il quadro sulle disposizioni in materia di prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48;
 - il quadro di riferimento sulla pianificazione e obiettivi nazionale di cui al Piano Nazionale

- per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030 pubblicato il 21 gennaio 2020;
- le modalità di attuazione per la rendicontazione delle attività nel periodo coperto dallo schema di convenzione;
 - la disciplina sulla Contitolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

VISTA

- la determinazione dirigenzialerecante “Attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2016, n. 509. Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Lazio e il Presidente di ENEA per il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Lazio, denominato APE Lazio. Determinazione n. G17060 del 09/12/2019. Modifica dello schema di Convenzione per le annualità 2019 e 2020. Conferma degli impegni di spesa nn. 23749 e 32895 di €15.000,00 sul Capitolo di bilancio regionale E11901 della Missione 17, Programma 01, a favore di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - (codice creditore 6889)”.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:
 - nella presente Convenzione;
 - in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 3

Oggetto e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione relativa alle attività di gestione del Sistema Informativo APE Lazio per l'annualità 2019 e 2020 ha l'obiettivo di gestire il Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica del Sistema Informativo secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. La gestione del Catasto di cui al precedente comma 1, prevede lo svolgimento delle attività necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema informativo e la manutenzione evolutiva necessaria sulla base di quanto indicato nel successivo articolo 4.
3. Le attività previste nella presente Convenzione avranno inizio con decorrenza dalla data della stipula e saranno completate entro il 31 dicembre 2020.
4. La presente Convenzione potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire almeno 10 giorni prima della data di scadenza.
5. La presente Convenzione prevede altresì, la contitolarità sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 che verrà disciplinata in separato Accordo secondo quanto disposto al successivo articolo 8 della presente Convenzione.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente atto a:
 - a) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
 - b) tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. L'ENEA provvederà, a svolgere le attività previste nell'art. 3 della presente Convenzione,

attraverso il proprio personale, nonché a:

- a) mettere a disposizione il software di gestione del sistema;
 - b) mettere a disposizione e gestire un server dedicato (servizio in "cloud computing");
 - c) personalizzare (e collaudare) al contesto regionale il sistema informativo;
 - d) predisporre il regolamento per il funzionamento del sistema;
 - e) mantenere in esercizio il sistema informativo (manutenzione ordinaria), che sarà implementato con:
 - i. l'accesso ai notai e agli altri utenti;
 - ii. le funzioni relative all'estrazione del campione da sottoporre a controllo;
 - iii. le funzionalità di monitoraggio e statistiche;
 - iv. le modalità per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.
 - f) fornire assistenza tecnica, tramite l'*help desk* della Regione Lazio, alle strutture regionali e ai certificatori energetici;
 - g) aggiornare il sistema alle nuove esigenze normative nel contempo intervenute (manutenzione evolutiva).
3. La Regione provvederà a fornire la collaborazione dei propri tecnici alla definizione dei contenuti di dettaglio delle attività previste nel Piano operativo, nonché:
- a) ad organizzare incontri con i tecnici di Enea necessari per a migliorare la diffusione del sistema informativo a livello regionale;
 - b) a fornire ad ENEA tutti i dati ed il supporto necessario ad avviare e mantenere in esercizio il sistema;
 - c) a corrispondere una somma annua ad ENEA, prevista nella presente convenzione, a titolo di rimborso delle spese per la manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema, per la tenuta dei server e per tutte le attività connesse all'esecuzione del presente atto.
4. Per l'attuazione delle attività di confronto tecnico, e per le attività di formazione e informazione, potranno essere utilizzate le sedi di ENEA o le sedi regionali, nonché le sedi di altre organizzazioni che si riterrà opportuno coinvolgere.

Art. 5

Diritti di proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Il sistema informativo APE Lazio è di proprietà della Regione che ha l'obbligo di citare, nel portale di accesso e nelle eventuali pubblicazioni, che è scaturito dalla collaborazione tra i due contraenti.
2. ENEA può utilizzare, per le finalità previste dal Decreto Ministeriali del 26 giugno 2015 concernente "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*", i dati statistici presenti in APE Lazio;
3. I dati scaturenti dall'elaborazione effettuata dalla Regione saranno nella piena ed esclusiva disponibilità della Regione stessa, che potrà farne qualsiasi uso necessario per le proprie finalità, dal monitoraggio, all'incrocio con altri dati dei diversi Servizi, dall'invio a Soggetti comunque interessati, al confronto con altre Amministrazioni Pubbliche o Private e/o Autorità ecc. Resta salvo il diritto di ENEA di utilizzare i dati per finalità di studio, elaborazione e pubblicazioni.
4. La Regione potrà pubblicizzare la collaborazione di cui alla presente Convenzione, ma non utilizzare il logo ENEA senza espressa autorizzazione di quest'ultima.

Art. 6

Copertura finanziaria e modalità di erogazione

1. La copertura finanziaria per la gestione del Catasto degli Attestati di Prestazione Energetica del Sistema Informativo APE Lazio per le annualità 2019 e 2020 è assicurata dall'Amministrazione regionale, a valere sul Capitolo E11901.

2. Per le attività previste nella presente Convenzione la Regione Lazio rimborserà all'ENEA un importo onnicomprensivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il 2019 e ulteriori € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il 2020, per un totale per le due annualità di € 30.000,00 (euro trentamila/00), a ristoro delle spese sostenute da ENEA per la realizzazione delle attività previste agli artt. 3 e 4.
3. I suddetti costi, sostenuti da ENEA, verranno rimborsati previa consegna della relazione delle attività svolte da ENEA, relativa rendicontazione delle spese secondo la disciplina di cui all'articolo 9 e relativa nota di debito secondo le modalità di seguito indicate:
 - il pagamento dell'importo massimo di € 15.000,00 per il 2019 sarà erogato entro il mese di ottobre 2020 previa presentazione della rendicontazione succitata da parte di ENEA entro il 30 settembre 2020 e della nota di debito che dovrà pervenire alla Regione Lazio entro 15 gg. dalla data di invio della rendicontazione;
 - il pagamento dell'importo di € 15.000,00 per il 2020 sarà erogato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della presente Convenzione previa presentazione della rendicontazione entro il 31 dicembre 2020 e della nota di debito che dovrà pervenire alla Regione Lazio entro 15 gg. dalla data di invio della rendicontazione.
4. I rimborsi saranno erogati dalla Regione Lazio tramite Bonifico Bancario sul conto corrente: IT56F0100003245348300168373-Contabilità Speciale Banca d'Italia c/o la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. L'importo rimborsato dalla Regione Lazio si configura come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte da ENEA nell'ambito della presente Convenzione, e non potrà comunque superare l'importo complessivo per le due annualità di € 30.000,00 (euro trentamila/00).
6. Ai fini della loro ammissibilità, sono riconosciuti i costi sostenuti da ENEA per le attività svolte nelle annualità 2019 e 2020 da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Art. 7

Soggetti responsabili della convenzione

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.
2. Il Responsabile per la Regione Lazio, è il dirigente *pro-tempore* dell' Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità.
3. Il Responsabile per l'ENEA è, Responsabile della Divisione
4. Ai Soggetti responsabili vengono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordinare il processo complessivo di realizzazione della presente Convenzione, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua concretizzazione;
 - b) promuovere, in via autonoma e su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - c) individuare ritardi e/o criticità nell'attuazione della presente Convenzione, segnalando tempestivamente gli stessi ai soggetti sottoscrittori;
 - d) disciplinati dal successivo articolo 8.

Art. 8

Trattamento dati personali

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e del D.L.gs. 101/2018 in

particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le parti effettuano i trattamenti di dati personali necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione in qualità di Contitolari del trattamento. Ciascuna parte si impegna, in particolare, a trattare i dati personali per le sole finalità connesse all’adempimento delle attività di propria competenza, così come stabilite dagli articoli 3 e 4 della presente Convenzione. Per ogni attività di trattamento avente finalità diversa dallo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, nell’ambito della presente Convenzione, le parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
3. Per ciascun trattamento di propria competenza, il Contitolare deve fare in modo che siano sempre rispettati i principi di seguito riportati. In particolare, i dati devono essere:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
 - e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei tempi di conservazione previsti dalla normativa applicabile.
4. Ciascun Contitolare del trattamento garantisce che:
 - a) i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - b) le parti procedono all’organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dalla Convenzione in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel GDPR;
 - c) le parti, al fine di garantire il rispetto del principio della “*Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita*” di cui all’art. 25 del GDPR, si impegnano a determinare i mezzi del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR prima dell’inizio delle attività di cui alla Convenzione;
 - d) le parti devono eseguire i trattamenti funzionali alle attività attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, le parti concorderanno congiuntamente le modalità con le quali procedere;
 - e) le parti attivano le necessarie procedure, per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarli nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con quanto stabilito dalla Convenzione. Le Parti garantiscono, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;
 - f) le Parti si attiveranno per garantire l’adozione delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. In particolare, tenuto conto dello stato dell’arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze derivate dall’analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l’ottimizzazione di tali misure per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, se del caso, tra le altre:

- i. la cifratura dei dati personali;
 - ii. misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - iii. misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - iv. procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- g) le parti si assisteranno reciprocamente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR¹, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni trattate in Contitolarità, anche con misure tecniche ed organizzative adeguate qualora sia necessario dare seguito a specifiche richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art. 12 del GDPR;
- h) le parti, ove riscontrassero carenze nelle misure di sicurezza o in qualunque aspetto relativo ai trattamenti, si informeranno reciprocamente al fine di adottare congiuntamente le cautele necessarie;
- i) le parti, nel caso vengano a conoscenza di una violazione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati nell'ambito della Convenzione, collaboreranno al fine di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 33 del GDPR.
5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti concordano che con separato Accordo di Contitolarità provvederanno alla disciplina dei reciproci rapporti secondo quanto previsto dall'art. 26 del GDPR e dichiarano che tutti i servizi oggetto della Convenzione verranno erogati in conformità alle disposizioni contenute nel GDPR, attenendosi alle disposizioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 9

Spese ammissibili e rendicontazione

1. Sono considerate spese ammissibili della presente Convenzione:
 - a) spese per l'acquisto di hardware e software, strettamente funzionali alla Convenzione (fino ad un massimo del 20%), per la sola quota di ammortamento relativo al periodo di attuazione dell'atto stesso;
 - b) spese di personale interno ENEA;
 - c) spese di missione relativo al personale interno ENEA.
2. Modifiche alle spese ammissibili sopra richiamate potranno essere concordate e accettate solo in forma scritta dalla Regione Lazio, previa richiesta formale da parte di ENEA.
3. Per personale interno, si intende quello in forza presso ENEA, con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per quanto riguarda le spese per stipendi e compensi per le prestazioni intellettuali erogate da persone fisiche, la rendicontazione dovrà allegare:
 - a) la lista del personale attribuito per l'attuazione della presente Convenzione con indicazione delle ore di lavoro effettuato e il costo complessivo;
 - b) i curricula firmati di tutto il personale impiegato; la documentazione relativa al calcolo del costo orario.
4. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati ad ENEA o alle sue Unità Operative. Sono ammesse solo le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi previsti nella presente Convenzione. Non saranno

¹ Art. 32 "Sicurezza del trattamento"; art. 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo"; art. 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato"; art. 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati"; art. 36 "Consultazione preventiva".

riconosciute, altresì, le spese generali di ENEA per la gestione del presente atto, comprese le utenze telefoniche, per l'elettricità, ecc.

5. La rendicontazione dovrà essere trasmessa inviata alla Regione Lazio alla seguente PEC: programmivilupposostenibile@regione.lazio.legalmail.it, o altra PEC concordata tra le Parti, accompagnata da una nota di trasmissione che indichi con precisione tutta la documentazione tecnica e amministrativa inviata.

Art. 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In considerazione della materia trattata, non sussiste l'obbligo di attribuzione del codice identificativo di gara (CIG). Inoltre, ai sensi del paragrafo 2.5 della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il presente Atto non è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ENEA presso Contabilità speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n°168373.
3. Nel caso in cui le transazioni fossero eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art.3, comma 8, della legge n.136/2010.
4. Con riferimento agli adempimenti legati al monitoraggio degli investimenti pubblici, la presente Convenzione non ha per oggetto un investimento pubblico, e pertanto non è applicabile la previsione della Legge 3/2003 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” relativa all'assunzione del Codice Unico di Progetto.

Art.11

Clausola anti pantouflage

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i., il contraente attesta, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione.

Art. 12

Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
2. Qualora l'ENEA debba ospitare personale della Regione Lazio, tale personale dovrà osservare le disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 13

Responsabilità civile e copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione della presente Convenzione, la sede dell'altra Parte.

Art. 14

Recesso della Convenzione

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
2. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo sottoscritto tra le Parti.

Art. 15

Modifiche alla Convenzione

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e su concorde volontà delle Parti, eventuali modifiche alla Convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 16

Divieto di cessione

1. La presente Convenzione non potrà essere ceduta, né parzialmente né totalmente, a pena di nullità.

Art. 17

Risoluzione

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 18

Oneri fiscali

1. Alla presente convenzione verrà apposto il registro cronologico dalla Regione Lazio. Le spese di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da tariffa 3 della tabella I e art. 8 del suddetto decreto, sono a carico di ENEA. L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lazio.

Art. 19

Controversie e foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che potesse nascere dalla presente Convenzione.
2. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, per ogni eventuale vertenza sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le Parti eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi legali

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

ENEA

Regione Lazio